



*fondazione*  
***ecosistemi***

**L'evoluzione del GPP alla luce del nuovo  
codice appalti  
*Silvano Falocco***



## **Il GPP era nelle Direttive Europee del 2004 (D.lgs 163 2006)**

---

Il Codice sugli Appalti dà la piena possibilità al committente pubblico di inserire i criteri ecologici negli appalti.

Gli articoli che rendono possibile il GPP sono:

Articolo 2, che inserisce la sostenibilità tra i principi;

Articolo 40, che prevede misure di gestione ambientale per le opere pubbliche;

Articolo 42, che prevede misure di gestione ambientale per qualificare i fornitori;

Articolo 44, sui sistemi di gestione ambientale;


Articolo 68, sui criteri ambientali nelle specifiche tecniche;

Articolo 69, sulle modalità di esecuzione del contratto;

Articolo 83, sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

# II PAN GPP individuava chi deve introdurre i CAM

---



# Nuovo Codice degli Appalti integra pienamente il GPP

---

Art. 4 – Principi generali

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

Art. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Art. 68 - Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali

Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali

Art. 71 – Bandi di gara conformi ai Bandi Tipo

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

Art. 100 – Condizioni esecuzione dell'appalto

Art. 144 – Servizi di ristorazione

## **La tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica tra i principi (Art. 4 Codice Appalti D.lgs 50 del 18/4/2016)**

---

L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi**, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

## **Criteria di sostenibilità energetica e ambientale in tutti i contratti (Art. 34 Codice Appalti D.lgs 50 del 18/4/2016)**

---

L'articolo 34 riprende la disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 221/2015 (che aveva introdotto il 68 bis nel 163/2006).

Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute CAM adottati dal MATTM.

L'obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 % del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare (100%), relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali.

I CAM definiti sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6

## **Cosa si intende per Offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 Codice Appalti D.lgs 50 del 18/4/2016)**

---

L'art. 95, comma 2, prevede che - nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento - le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di tre possibilità:

- A) in base al miglior rapporto qualità/prezzo
- B) sulla base dell'elemento prezzo (per certe tipologie e motivate)
- C) sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

**Ci sono molte perplessità interpretative**

## **Quando è obbligatorio aggiudicare secondo il miglior rapporto qualità/prezzo? (Art. 95 Codice Appalti)**

---

Devono essere obbligatoriamente assegnati sulla base del Miglior Rapporto Qualità Prezzo, ai sensi del comma 3, i contratti relativi a:

- a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto – art. 50, comma 2);
- c) i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

.



## Quali sono i Criteri di valutazione del Miglior Rapporto Qualità Prezzo A) ? (Art. 95 Codice Appalti)

---

Il **comma 6** prevede che i criteri di valutazione dell'OEPV secondo il Miglior Rapporto Qualità Prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, quali:

- a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
- b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore dei beni o servizi;
- c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione» (**Articolo 96 al netto del costo di acquisizione**)

## **Criteria di valutazione del Miglior Rapporto Qualità Prezzo A) (2) (Art. 95 Codice Appalti)**

---

- d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

L'art. 95 supera la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica: requisiti di natura soggettiva nella valutazione delle offerte possono essere introdotti quando questi permettono di valutare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti ritenuti particolarmente meritevoli

## Quando il criterio del minor prezzo? (*Art. 95 Codice Appalti*)

---

Il **comma 4**, dell'**art. 95**, stabilisce che può - e non deve - «essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

Ai sensi del **comma 5** le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato.

## **La Valutazione dei costi lungo il ciclo di vita (*articolo 96 Codice Appalti*) dà vita anche al Costo fisso (ipotesi C)?**

---

Grande novità in tema di valutazione economica delle offerte in termini di costo/efficacia.

Precisa che i costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro

- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
- costi relativi all'acquisizione;
- costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
- costi di manutenzione;
- costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).

## **Criteria oggettivi per i costi del ciclo di vita (*Art. 96 Codice Appalti*)**

---

Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara:

- i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati;
- per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il metodo deve essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori e deve essere accessibile a tutte le parti interessate;

## Il nostro consiglio per una soluzione provvisoria (in attesa di ulteriori chiarimenti)

---

Inserire le «valutazioni di costo» (previste dall'articolo 96 al metto dei costi relativi all'acquisizione)

- costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
  - *costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;*
  - *costi di manutenzione;*
  - *costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;*
- costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici)

**Solo come Criterio di valutazione del Miglior Rapporto Qualità Prezzo**

I costi relativi all'acquisizione andrebbero quindi considerati alla stregua del prezzo d'acquisto, da valutare nell'offerta economica dell'appalto.

## La riduzione dell'importo delle garanzie (Art. 93 Codice Appalti )

---

Riduzione d'importo della Garanzia:

- del 30% nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori economici in EMAS o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ISO14001;
- del 20 %, anche cumulabile, per gli operatori economici in possesso del marchio Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
- del 15% nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, se gli operatori economici hanno un inventario di gas ad effetto serra (ISO 14064-1) o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (UNI ISO/TS 14067);
- del 30% nei contratti di servizi e forniture, non cumulabile, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo (d.lgs 231/2001) o della social accountability 8000, o del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, il sistema di gestione dell'energia ISO 50001 o UNI 11352 o la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici con la certificazione ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni.

## Le Specifiche tecniche (**Art. 68 Codice Appalti**)

---

Riprende l'Articolo 42 e il Considerando 74 della Direttiva 24/2014 che prevedono la possibilità di *«presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.»*

Le specifiche tecniche inserite nei documenti di gara che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Tali specifiche possono essere previste in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto



## Specifiche tecniche (2) (Art. 68 Codice Appalti)

---

Tali specifiche possono essere previste:

- in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione.

Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che hanno l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

## Le caratteristiche delle Etichettature specifiche (**Art. 69 Codice Appalti**)

---

Si prevede **quanto previsto dall'articolo 42 della Direttiva 24/2014**.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nell'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che queste corrispondano alle caratteristiche richieste, se :

- a) i requisiti sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite in un procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare le parti interessate - gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

## **Chi non può ottenere le Etichettature specifiche (2) (Art. 69 Codice Appalti)**

---

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Condizioni per l'uso delle etichettature: - i requisiti dell'etichettatura riguardano soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto; - oggettività, trasparenza ed accessibilità delle etichettature; - indipendenza dell'etichettatura

Utilizzo di altri mezzi di prova: - etichettature equivalenti rispetto a quella specifica richiesta - documentazione tecnica del fabbricante in caso di non accessibilità dell'etichettatura richiesta o di una equivalente

## **I Bandi di Gara e Bandi Tipo (*Art. 71 Codice Appalti*)**

---

Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi.

## **I criteri premianti per la qualificazione (*Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*)**

---

Tra i requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti qualificate (di cui fanno parte anche le centrali di committenza) sono previste:

- 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- 4) livello di soccombenza nel contenzioso;
- 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

## La certificazione delle qualità ambientali (**Art. 87 Codice Appalti**)

---

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati.

Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

## Condizioni di esecuzione dell'appalto (*Art. 100 Codice Appalti*)

---

E' un articolo - simile a quello del 163/2006 - e afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione.

Tali condizioni possono contemplare anche delle esigenze economiche legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione

## **Servizi di ristorazione (*Art. 144 Codice Appalti*)**

---

L'articolo dispone che i servizi di ristorazione sono aggiudicati secondo le regole definite in relazione ai servizi sociali. Riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica si dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti, anche con riferimento agli aspetti biologici, tipici o tradizionali e alle disposizioni ambientali in materia di green economy (Criteri Ambientali Minimi).



## CAM per favorire il riciclo dei prodotti - art. 23 L. 221/2015

---

Si prevede l'erogazione di incentivi in favore:

- **Art. 206-ter** accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
- **Art. 206-quater** Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
- **Art. 206-quinquies** Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
- **Art. 206-sexies** Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche

# Quali sono i criteri dell'economia circolare

---

**Prodotti ben progettati**, che possono durare più a lungo o essere più **facili da riparare, rimettere a nuovo o rigenerare**; il loro **smontaggio** è più semplice e le imprese di **riciclaggio** possono così recuperare materie e componenti di valore. Le scelte operate nella fase del consumo da milioni di persone possono influire in modo positivo o negativo sull'economia circolare: la **durata di un prodotto può essere estesa** riutilizzandolo e riparandolo, evitando così gli sprechi.

La gestione dei rifiuti riveste un ruolo preminente nell'economia circolare: la **gerarchia dei rifiuti** stabilisce un ordine di priorità e assegna il primo posto alla prevenzione, seguita da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e, da ultimo, smaltimento.

Le **pratiche di gestione dei rifiuti** hanno un impatto diretto sulla quantità e sulla qualità delle materie ed è quindi indispensabile intervenire per migliorarle: le "materie prime secondarie" possono essere scambiate e trasportate allo stesso modo delle materie prime primarie provenienti da risorse minerarie tradizionali.